

QUESITO 2

"E' possibile partecipare avendo in possesso la cat. OG 2 cl. II e la cat. OG11 a copertura della cat. OS30, e subappaltando la cat. OS28"

RISPOSTA A QUESITO 2.

L'art. 79, comma 16 (secondo periodo) del D.P.R. 207/2010 dispone che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Pertanto si conferma che per la gara in oggetto sono ammesse anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 alle seguenti condizioni:

- nel caso di una delle categorie specializzate (OS28 e OS30) non posseduta, per una classifica corrispondente alla singola categoria specializzata non posseduta, secondo le modalità previste dal bando e disciplinare;
- nel caso di entrambi le categorie specializzate (OS28 e OS30) non possedute per una classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate non possedute, secondo le modalità previste dal bando e disciplinare.

Come prescritto dal disciplinare di gara al punto 13.1.3 la categoria OS28, a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile a soggetti in possesso della relativa qualificazione ed è onere del concorrente indicare, a pena di esclusione, le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto, così come prescritto dal disciplinare di gara – punto 16.11.